

il tutto come risulta iscritto entro il perimetro evidenziato in giallo nell'allegata planimetria. Restano espressamente in proprietà della PARTE ALIENANTE i fabbricati, il terreno su cui insistono, le attrezzature e le installazioni meglio descritte al punto 3. delle premesse, ed in particolare quanto evidenziato in rosso nell'allegata planimetria.

ART.3 - LICENZE E CONCESSIONI

Ai sensi dell'art.4 L. 15/1968 e per gli effetti dell'art.40-L. 47/1985, la PARTE ACQUIRENTE dichiara che le opere relative ai fabbricati in oggetto sono state tutte iniziate anteriormente al 10 settembre 1967 ad eccezione di quelle di cui alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Venezia in data : 27.03.71 n. 511, 10.01.74 n. 719/LA, 17.12.74 n. 668/LA, 25.07.75 n. 280, 25.07.75 n. 134, 27.03.76 n. 28 n.679 del 1976, 31.03.77 n. 696 23.11.77 n. 1248/77, 06.06.78 n. 962/78, 31.07.80 n. 228/80, 19.03.81 n. 757/80, 22.06.83 n. 139/83, 09.09.83 n. 970/83, 14.01.84 n. 140/83, 25.08.88 n. 2526/86, 27.07.91 n. 928/91

ART.4 - GARANZIE

La PARTE ALIENANTE garantisce :

- che l'IMMOBILE e' di sua piena proprietà ed esclusiva disponibilità per esserle pervenuto a seguito della